



COMUNE DI PARETE
PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO COMUNALE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI, TRADIZIONALI LOCALI / PRODOTTI
TIPICI LOCALI, ISTITUZIONE DELLA "De.Co.".
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE

*(Adeguamento Regolamento già approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.21 del 31/05/2018)*

**REGOLAMENTO ISTITUZIONE DELLA "De.Co."
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE**

ai sensi del Regolamento di attuazione della L. R. 20 luglio 2021, n. 7
(Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)"
DRD n. 93 del 17.04.2025

*("Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. approvazione articolazione
del Registro regionale, modalità di iscrizione ed aggiornamento")*

INDICE:

CAPO I - REGOLAMENTO DE.CO.

- Art. 1 ~ Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 ~ Istituzione del Registro De.Co. Comunale
- Art. 3 ~ Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro
- Art. 4 ~ La struttura organizzativa
- Art. 5 ~ Utilizzo della De. Co. e del relativo logo
- Art. 6 ~ Le iniziative comunali
- Art. 7 ~ Tutele e garanzie
- Art. 8 ~ Attività di coordinamento
- Art. 9 ~ Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 10 ~ Istituzione di un Osservatorio Comunale
- Art. 11 ~ Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 12 ~ Norme finali

CAPO II - OTTEMPERANZA ALLE NORME REGIONALI

- Art. 1 ~ Adeguamento alla norme di profilo Regionale L. n.7 del 20/07/2021
- Art. 2 ~ Adeguamento alla norme di profilo Regionale DRD n.11 del 12/10/2022
- Art. 3 ~ Adeguamento alla norme di profilo Regionale DRD n. 93 del 17/04/2025

CAPO III - IMPIEGO E USO DEI LOGHI

Art. 2 ~ Istituzione del Registro De.Co. Comunale

1. Viene istituito presso la competente STRUTTURA COMUNALE un apposito registro che identifichi e riconosca il patrimonio agroalimentare, zootecnico, enogastronomico, artigianale, storico/tipico e culturale riferito a quelle specificità o attestazioni locali che, per la loro tipicità, sono motivo di particolare interesse e pertanto segnalati e denominati con il marchio De.Co.
2. Il registro verrà predisposto dal servizio di "Area Vigilanza".
3. Il registro si compone di due parti e sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) *Elenco dei prodotti a Denominazione Comunale - De.Co.;*
 - b) *Elenco dei soggetti autorizzati alla utilizzazione del marchio De.Co. - Comunale/Regionale;*
 - c) *Gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che ne dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;*
4. Possono ottenere l'iscrizione nel registro De.Co. le imprese agricole, artigianali, commerciali nonché attività, enti ed associazioni che hanno sede legale e svolgano l'attività inerente la produzione e/o la commercializzazione, valorizzazione dei prodotti a marchio De.Co. nel territorio del Comune di Parete così come individuati ai sensi dell'Art. 3 comma a) b) c).
5. Sul sito internet del Comune di Parete viene pubblicato e periodicamente aggiornato il registro dei prodotti e delle aziende/attività destinatarie a marchio De.Co..
1. L'iscrizione è concessa per i prodotti che rientrano nelle sezioni e sottosezioni di cui al DRD n. 93 del 17.04.2025 e nello specifico per ogni denominazione De.Co. sono previste 7 sezioni:

SEZIONI DE.CO. in Campania			
<i>(in ottemperanza al DRD n. 93 del 17.04.2025 L.R. n.7/2021 e 26/2021 - Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. Approvazione articolazione del Registro regionale, modalità di iscrizione ed aggiornamento)</i>			
SEZIONE 1 - DENOMINAZIONE			
	Denominazione Prodotto		
		a	<i>Denominazione del prodotto / fiera / manifestazione / ricetta.</i>
		b	<i>Comune di Riferimento.</i>
		c	<i>Riferimenti Territoriali Specifici.</i>
		d	<i>Zone, Contrade, Località.</i>
		e	<i>Nome e cognome del referente della materia De.Co. presso quel Comune.</i>
		f	<i>Recapiti del referente del Comune.</i>
		g	<i>Documentazione di Istituzione della De.Co., Atto deliberativo.</i>
SEZIONE 2 - CLASSIFICAZIONE			
1	Prodotto agro - alimentare	1.1	<i>Prodotti vegetali freschi. (Frutta, verdura e altri prodotti orticoli confezionati freschi entro le 24h dalla raccolta).</i>
		1.2	<i>Prodotti vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati, confetture. (Per conservazione si intende qualunque periodo, superiore alle 24 ore dalla raccolta). (Per condizionamento si intende qualunque processo o manipolazione adottata per creare condizioni artificiali di conservazione, preservazione igienico-sanitaria e confezionamento). Per trasformazione si intende qualunque processo adottato per modificare forma e consistenza del prodotto iniziale.</i>
		1.3	<i>Prodotti animali freschi (carni, uova, pescato, ecc.)</i>
		1.4	<i>Prodotti animali condizionati o trasformati (salumi, formaggi, latticini, miele, ecc....)</i>
		1.5	<i>Salse e Condimenti.</i>
		1.6	<i>Bevande, Estratti, Sciroppi, Liquori, Distillati.</i>
		1.7	<i>Gasteropodi, molluschi, crostacei, bivalvi ecc....</i>
		1.8	<i>Prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente.</i>
2	Prodotto gastronomico/Ricetta		
3	Prodotto artigianale		
4	Eventi (Festa, Fiera, Sagra)		
5	Tecnica di coltivazione		
6	Tecnica di allevamento		

7	Tecnica di pesca		
8	Tecnica Artigianale		
SEZIONE 3 - DESCRIZIONE			
	Descrizione del Prodotto	a	<i>Eventuali vari o diversi formati del prodotto.</i>
		b	<i>Documentazione fotografica.</i>
		c	Note descrittive Per prodotti agroalimentari, artistici e artigianali:
		d	Colore (per prodotti alimentari).
		e	Consistenza (per prodotti alimentari).
		f	Materiali (per prodotti artistici e artigianali).
		g	Pezatura (per prodotti alimentari).
		h	Forma (per prodotti alimentari).
		i	Sentori all'olfatto (per prodotti alimentari).
		j	Sentori al gusto (per prodotti alimentari).
		k	Note descrittive Per manifestazioni e fiere.
		l	Nota descrittiva delle ritualità (per manifestazioni, fiere e sagre).
		m	Explicitazione delle Consuetudini (per manifestazioni, fiere e sagre).
		n	Riferimento a Radici storiche (per manifestazioni, fiere e sagre).
SEZIONE 4 - NOTA STORICA			
	Origine ed Evoluzione del Prodotto	a	Epoca di inizio produzione.
		b	Fondatori della produzione.
		c	Successori nella produzione.
SEZIONE 5 - RELAZIONE LEGAME STGORICO			
	Relazione Esplicativa del legame al Territorio	a	Descrizione del legame del prodotto con il territorio
		b	Per prodotti agroalimentari, artistici e artigianali:
		c	Procedure Produttive:
		d	Materie prime impiegate.
		e	Modalità di lavorazione.
		f	Modalità di stagionatura (prodotti agroalimentari).
		g	Modalità di conservazione (prodotti agroalimentari).
		h	Modalità di confezionamento.
		i	Locali di lavorazione.
		j	Descrizione dei locali di lavorazione.
		k	Descrizione dei locali di conservazione (prodotti agroalimentari).
	l	Descrizione dei locali di stagionatura (prodotti agroalimentari).	
SEZIONE 6 – ELENCO DEI PRODUTTORI RICONOSCIUTI			
	Elenco dei Produttori Riconosciuti	a	Dettagli dei Produttori.
		b	Denominazione.
		c	Forma societaria.
		d	Partita IVA.
		e	Codice Fiscale.
		f	Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
		g	Sede legale.
		h	Sede operativa.
		i	Referente.
		j	Recapiti.
SEZIONE 7 – ELENCO ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI INTERESSATI			
	Associazioni e Altri Soggetti Interessati	a	Elenco delle Forme Associative.
		b	Dettagli delle associazioni.

Art. 3 ~ Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.Co. Comunale possono essere fatte da:
 - a. Soggetti (*intesi con personalità giuridica in qualsiasi forma*) direttamente interessati nella produzione dei prodotti De.Co.;
 - b. Associazioni di categoria, di tutela e di interesse sociale per il territorio su cui insiste il prodotto;
 - c. Altri Soggetti Interessati e qualificati per la richiesta di riconoscimento e il successivo impegno per la promozione e la tutela;
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. Comunale devono essere corredate da una adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle peculiarità storiche, analitiche e di processo secondo quanto specificato all'Art. 3 e secondo la modulistica allegata al presente Regolamento.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.Co. Comunale si pronuncia la Commissione di cui all'Art.4. La commissione approva i disciplinari di produzione, i quali sono vincolanti per la concessione della De.Co..
4. Solo ed esclusivamente le iniziative, manifestazioni e attività connesse ai prodotti iscritti nell'albo possono fregiarsi della scritta De.Co. Comunale.

Art. 4 ~ La struttura organizzativa

1. E' istituita la Commissione Comunale per il riconoscimento della Denominazione Comunale De.Co..
2. Essa esamina le istanze di riconoscimento presentate dalle imprese, associazioni e organismi locali (*soggetti ai sensi Art. 3 a) b) c)*), le istruisce e ne determina l'esito. A tal fine, può effettuare visite di controllo ai siti destinatari interessati dalle denominazioni comunali e può richiedere documentazione integrativa.
3. La commissione composta da un minimo di 3 ad un massimo di 13 membri è nominata dal Consiglio Comunale e presieduta dal Sindaco, composta da esperti del settore e operatori in forma singola o associata, costituita dalle seguenti figure (*a titolo esemplificativo e non limitativo*):
 - a. Presidente: Sindaco e/o assessore e/o consigliere delegato;
 - b. Il Responsabile della struttura Comunale cui è affidata la responsabilità di tutti i procedimenti per la corretta gestione ed iscrizione della De.Co.;
 - c. Il Segretario della Commissione le cui funzioni sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente;
 - d. Un Agronomo/Agrotecnico regolarmente iscritto all'Albo di competenza;
 - e. Un rappresentante di Consorzio di Tutela e/o Distretti del Cibo ai sensi L.205 del 27/12/2017 e s.s. e/o Associazione di Categoria maggiormente rappresentative;
 - f. Un esperto in materia di proprietà intellettuale;
 - g. Un esperto in comunicazione (*giornalista-social media manager*);
 - h. Un imprenditore agricolo o zootecnico;
 - i. Un artigiano/commerciante;
 - j. Un rappresentante per le Associazioni ed il terzo settore;
4. La commissione dura in carica per 3 anni ed è rinnovabile.
5. A supporto della commissione di volta in volta possono essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra le persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
6. È validamente costituita con la maggioranza assoluta dei componenti decidendo a maggioranza dei presenti, non è previsto alcun compenso per i componenti.
7. In seconda convocazione la seduta è ritenuta valida con almeno la presenza di 3 membri.
8. Qualora uno dei membri risulta assente per almeno 3 volte consecutive (senza valida giustificazione), può essere dichiarato decaduto in qualsiasi momento in consiglio comunale che provvederà contestualmente alla sostituzione.
9. La stessa commissione approva i disciplinari di produzione, vincolanti per il rilascio della De.Co.

10. La Giunta Comunale prende atto delle risultanze della Commissione con propria deliberazione e ne dispone l'iscrizione del prodotto nel Registro De.Co.,
11. È fatto espresso divieto di utilizzare impropriamente il marchio De.Co.,
12. Per l'espletamento dei diversi adempimenti previsti per l'attuazione della De.Co. si individua quale "Responsabile unico del procedimento" il Responsabile AREA VIGILANZA o suo delegato, il quale collabora con il segretario designato nelle sedute della Commissione.
13. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e in particolare dell'iscrizione dei prodotti nel registro dei prodotti De.Co. di cui all'Art. 2 e 3.
14. La commissione è anche organo di controllo con la funzione di verifica del rispetto dei disciplinari di produzione e del corretto uso della dicitura e del logo De.Co.,
15. Per la funzione di controllo si avvale della stessa del responsabile in quanto "Area Vigilanza".
16. Il sindaco e il consiglio comunale si riservano la possibilità di esperire qualsiasi azione ritenuta utile per la valorizzazione dei prodotti a marchio De.Co. e la promozione degli stessi.

Art. 5 ~ Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Entro trenta giorni dalla nomina la commissione di cui all'Art.3, la stessa approva il logo da utilizzare per indicare i prodotti a marchio De.Co. Comunale.
2. Il Comune concede l'utilizzo della scritta De.Co. Comunale e del relativo logo identificativo alle imprese agricole, artigianali, commerciali nonché agli enti ed alle associazioni (*soggetti ai sensi Art. 3 a) b) c)*) iscritte nel registro di cui all' Art.2 e 3.
3. Il Comune è proprietario del logo De.Co. Comunale e può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui lo ritenga utile ed opportuno.
4. È vietato l'utilizzo del logo De.Co. Comunale e Regionale in qualsiasi forma da parte di Soggetti non autorizzati.
5. Il Comune di Parete in adesione a quanto previsto al successivo **CAPO III** si attiene alle indicazioni Regionali per la definizione e l'uso dei loghi Regionali - Provinciali - Comunali.

Art. 6 ~ Le iniziative comunali

1. Il Comune di Parete assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione di ogni utile informazione riferita al marchio De.Co. Comunale a tutte le tipicità ad esso collegate.
2. Il Comune di Parete individua, nel quadro dei propri programmi editoriali e comunicativi, forme di comunicazione e divulgazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita al marchio De.Co. sia a livello Comunale che Regionale e Nazionale.
3. Il Comune di Parete, altresì, ricerca, ai fini Denominazione Comunale "De.Co.", forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari, zootecniche, enogastronomiche, artigianali e culturali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7 ~ Tutele e garanzie

Il Comune di Parete, in modo strettamente connesso agli interessi che il Comune stesso è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari e connesse alla tutela del marchio De.Co. e di tutti i prodotti e/o attività ad esso collegate.

Art. 8 ~ Attività di coordinamento

Nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, il Comune di Parete attua, mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento tra tutte le organizzazioni, anche culturali,

promotrici della valorizzazione e promozione delle tipicità locali, attività agro-alimentari e artigianali connesse alle espressioni locali.

Art. 9 ~ Promozione di domande di registrazione ufficiale

Il Comune di Parete, per propria iniziativa o su proposta di produttori singoli ed associati o di altri organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, può promuovere presso la Regione Campania la domanda di registrazione di PAT (*Prodotti Agroalimentari Tradizionali*) o presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione la domanda di registrazione ai fini del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o della indicazione geografica protetta (IGP) o della attestazione di specificità (STG), dei prodotti cui hanno ricevuto il riconoscimento comunale De.Co. da più di 5 anni.

Art. 10 ~ Istituzione di un Osservatorio Comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile o da lui delegato ai sensi dell'Art.4.

Art. 11 ~ Riferimento alle normative statali e regionali

Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi della vigente Legislazione Regionale a cui sono subordinate e vincolate. Alla stessa Legislazione Regionale di dettaglio, inoltre, si rimanda a quanto rappresentano nel successivo CAPO II

Art. 12 ~ Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'Art.1, ancorché non espressamente previste.

CAPO II - OTTEMPERANZA ALLE NORME REGIONALI

PREMESSA:

Il Presente Regolamento Comunale per "Tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali, locali / prodotti tipici locali, Istituzione Della "De.Co." Denominazione Comunale Di Origine, trova necessità di aggiornamento alla luce delle recenti Leggi e Decreti di attuazione che di seguito si riportano per nota sintetica e di interesse:

- **Legge regionale 20 luglio 2021, n. 7** - "Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co."
- **Regolamento regionale 12 ottobre 2022, n. 11** - "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)" pubblicato sul BURC n. 85 del 13 Ottobre 2022
- **Decreto Dirigenziale n.93 del 17 Aprile 2025** - "L.R. n.7/2021 e 26/2021 - Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. Approvazione articolazione del Registro regionale, modalità di iscrizione ed aggiornamento"

Art. 1 ~ Adeguamento alla norme di profilo Regionale L. n.7 del 20/07/2021

Tutto quanto previsto nel presente regolamento, che sostituisce il precedente di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 31/05/2018, mira al corretto riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine "De.Co." Comunale, alla sua regolamentazione ed infine al corretto riconoscimento Regionale e Iscrizione nel Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co..

Art. 2 ~ Adeguamento alla norme di profilo Regionale DRD n.93 del 17/04/2025

1. In adesione a quanto previsto dalla L. n.7 del 20/07/2021 e L.R. n.26 del 3.11.2021 nonché dal Regolamento Regionale n.11 del 12/10/2022 si intendono approvati gli allegati di cui al DRD n.93 del 17/04/2025:
 - a. **ALLEGATO A1** - "Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. Regione Campania, che riporta e definisce la struttura del Registro suddiviso in sezioni contenenti i dati dei Comuni e dei prodotti di cui si chiede l'inserimento;
 - b. **ALLEGATO B1**- "Modalità di iscrizione ed aggiornamento del Registro regionale. Logo e Controlli;
 - c. **ALLEGATO C1** - "Domanda di Iscrizione De.Co."

... per rimando ... **Regolamento regionale n.11 del 12/10/2022 - BURC n. 85 del 13/10/2022**

Art. 2 Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.

1. Il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale, di seguito Registro regionale, è tenuto dalla struttura amministrativa competente in materia di valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Giunta Regionale della Campania.
2. Il Registro regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge regionale, ha un ambito di operatività strettamente locale, definito dal territorio della Regione Campania, e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30.
3. Il Registro regionale contiene, per ogni prodotto De.Co., almeno le seguenti informazioni:
 - a. Denominazione del prodotto, manifestazione, fiera (d'ora in avanti prodotto) ed eventuali sinonimi;
 - b. Comune cui il prodotto è territorialmente riferito;

- c. Eventuale riferimento a zone, contrade, località, nel caso in cui sia interessata un'area delimitata rispetto all'intera superficie comunale;
- d. Descrizione del prodotto negli eventuali vari formati, con allegata documentazione fotografica: colore, consistenza, pezzatura, forma, sentori all'olfatto ed al gusto, ove ricorra, per i prodotti alimentari; nota descrittiva delle ritualità, delle consuetudini, delle radici storiche per le manifestazioni, fiere e sagre;
- e. Breve nota storica sull'origine e l'evoluzione del prodotto, con particolare riferimento all'indicazione dell'epoca in cui la produzione è iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita;
- f. Relazione esplicativa relativa al legame del prodotto con il territorio comunale;
- g. Per le produzioni alimentari:
 - 1) *descrizione delle procedure produttive con particolare riferimento alle materie prime impiegate, alle modalità di lavorazione, stagionatura, conservazione, confezionamento;*
 - 2) *descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;*
- h. Elenco dei produttori riconosciuti dal Comune richiedente l'iscrizione, con le seguenti informazioni: denominazione, forma societaria, Partita IVA, Codice Fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, sede legale, sede operativa, recapiti;
- i. Elenco delle eventuali forme associative dei produttori o di altri soggetti interessati al prodotto;
- j. Atto deliberativo di istituzione della De.Co.

- 4. Con provvedimento del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono individuate la struttura, le sezioni, i campi informativi e le modalità di tenuta, anche elettroniche, del Registro regionale.
- 5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera f), della legge regionale, la struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali assicura la diffusione informativa del Registro regionale, attraverso la pubblicazione di pagine dedicate sul portale istituzionale dell'Agricoltura della Giunta della Regione Campania.

Art. 3 Requisiti minimi di iscrizione dei prodotti nel Registro regionale

- 1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale, i prodotti che si fregiano della De.Co. posseggono almeno i seguenti requisiti:
 - a. Riconducibilità ad una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale;
 - b. Produzione esclusiva nell'ambito di uno specifico territorio di uno o più Comuni, o di parte di un Comune e presenza attuale sul territorio comprovata dalla diffusione territoriale, dall'uso e dai soggetti che detengono, realizzano o praticano la produzione o l'utilizzo della De.Co.;
 - c. Legami con la storia, la cultura e le tradizioni locali comprovati da testimonianze, prove documentali, bibliografia;
 - d. Preparazione, con ingredienti genuini e di qualità, secondo gli usi e le tradizioni locali e in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, in caso di prodotti alimentari.

Art. 4 Casi di incompatibilità dell'iscrizione nel Registro regionale

- 1. Non possono essere iscritti nel Registro Comunale e pertanto in quello Regionale, prodotti, le cui caratteristiche o la cui denominazione, compresi i sinonimi registrati, sono riconducibili:
 - a. *prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) iscritti nell'elenco regionale di cui al Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);*
 - b. a prodotti già registrati o in corso di registrazione:

- 1) *ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;*
 - 2) *quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;*
 - 3) *rientranti in un Sistema di Qualità Nazionale (SQN) Zootecnia secondo i requisiti previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 (Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione).*
2. Non possono essere iscritti nel Registro regionale prodotti oggetto di brevetto.
 3. La struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali cancella d'ufficio i prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale che conseguono i riconoscimenti di cui ai commi precedenti 1 e 2.

Art. 5 Modalità di iscrizione e di aggiornamento del Registro regionale

1. Le domande di iscrizione nel Registro regionale, sottoscritte digitalmente dal Sindaco del Comune proponente e corredate del disciplinare del prodotto contenente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere da a) ad h), sono presentate, esclusivamente via PEC, alla struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
2. Con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono definite le modalità e la modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché il formulario di presentazione e l'elenco degli allegati del disciplinare del prodotto di cui al comma 1.
3. La domanda di iscrizione, previa istruttoria tecnica, può essere approvata, rigettata o soggetta a richiesta di integrazioni e i relativi esiti sono comunicati all'amministrazione richiedente esclusivamente a mezzo PEC.
4. L'iscrizione nel Registro regionale, al termine dell'istruttoria, è disposta con specifico provvedimento del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
5. Il Registro regionale è aggiornato, con le modalità definite con il decreto dirigenziale di cui al comma 2, con cadenza annuale, dalla struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che provvede ad istruire le domande di iscrizione pervenute entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6 Logo del Registro regionale e concessione d'uso

1. Il logo del Registro regionale è costituito da una rappresentazione grafica e dalla dicitura "De.Co", contiene il nome del prodotto, così come da iscrizione nel Registro regionale, la denominazione del Comune cui il prodotto è riferito e gli estremi di iscrizione nel Registro regionale.
2. La forma grafica e le specifiche tecniche del logo del Registro regionale sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
3. I soggetti direttamente interessati nella produzione dei prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale possono utilizzare, gratuitamente, il logo nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. il logo può essere riprodotto nelle quantità e dimensioni necessarie per l'esercizio dell'attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;

- b. il logo deve essere sistemato in modo chiaro e visibile e non può essere utilizzato con altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo del Registro regionale;
 - c. in nessun caso l'apposizione del logo deve indurre confusione nel consumatore e richiamare il prodotto alle denominazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale;
 - d. è vietata l'apposizione del logo direttamente sui prodotti o sugli imballi destinati alla vendita ai consumatori finali;
 - e. è vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità del prodotto e relativi ad altri sistemi di certificazione della qualità;
 - f. è vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo da parte di soggetti non espressamente autorizzati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per l'utilizzo del logo del Registro regionale nella pubblicità di iniziative promozionali.
 5. Con il decreto del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono altresì definiti i caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co., di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale.

Art. 7 Piano di controllo

1. La struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali definisce e attua uno specifico piano di controllo, volto ad assicurare la persistenza dei requisiti di iscrizione nel Registro regionale e la regolarità nelle modalità di uso del logo, che riguardi, nel quinquennio, la totalità dei prodotti inseriti nel Registro regionale.

Art. 8 Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale, è istituito presso la Giunta Regionale della Campania, con sede nei locali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Coordinamento regionale dei Comuni De.Co., di seguito Coordinamento.
2. Il Coordinamento è composto dall'Assessore/consigliere delegato all'Agricoltura, con funzioni di Presidente, e dai Sindaci dei Comuni le cui De.Co. sono iscritte nel Registro regionale, o loro delegati, che presentano istanza formale di partecipazione alla struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, indicando il prodotto De.Co. iscritto nel Registro regionale per il quale si partecipa.
3. Il Coordinamento promuove la realizzazione di azioni di animazione ed informazione comuni presso gli enti territoriali e le aggregazioni di produttori e l'adozione di piani coordinati di valorizzazione e promozione delle De.Co. iscritte nel Registro. Vigila, inoltre, sul corretto utilizzo dello strumento delle De.Co..
4. Il Coordinamento, all'atto di insediamento, adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.
5. La struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali assicura il supporto organizzativo e istruttorio alle attività del Coordinamento.
6. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
7. La partecipazione ai lavori del Coordinamento è a titolo gratuito.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, i Comuni territorialmente competenti, inviano, a pena di esclusione, le domande di iscrizione nel Registro regionale per le De.Co. già riconosciute e disciplinate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità definite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 2.

... per rimando ... Decreto Dirigenziale n.93 del 17 Aprile 2025 - "L.R. n.7/2021 e 26/2021 - Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. Approvazione articolazione del Registro regionale, modalità di iscrizione ed aggiornamento"

Allegato B Modalità di Iscrizione e Aggiornamento del Registro Regionale. Logo e Controlli

1. Modalità di Iscrizione nel Registro Regionale.

Domanda di iscrizione con formulario

Le domande di iscrizione nel Registro regionale devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Queste nelle more della implementazione di un apposito portale dedicato alla registrazione delle De.Co. della Regione Campania, devono essere presentate esclusivamente tramite PEC alla struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Successivamente all'attivazione del portale i Comuni - attraverso accreditamento potranno inserire ed aggiornare direttamente nel portale le informazioni relative alle De.Co..

Ogni domanda, redatta seguendo l'apposito formulario, deve essere firmata digitalmente dal Sindaco del Comune proponente e deve includere il disciplinare del prodotto con le informazioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettere da a) ad h) del Regolamento, e la Delibera Comunale che istituisce la De.Co. avendone verificato il possesso dei requisiti minimi.

Istruttoria ed Esito della Domanda:

L'istruttoria tecnica, sulla base delle informazioni contenute nel formulario e nel disciplinare di produzione valuta per la De.Co. in esame la sussistenza dei requisiti minimi di cui all'art. 3 del Regolamento. Ed in particolare:

- a) La riconducibilità della De.Co. ad una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale;
- b) Che la produzione sia esclusiva nell'ambito di uno specifico territorio di uno o più Comuni, o di parte di un Comune e presenza attuale sul territorio comprovata dalla diffusione territoriale, dall'uso e dai soggetti che detengono, realizzano o praticano la produzione o l'utilizzo della De.Co.;
- c) L'esistenza di legami con la storia, la cultura e le tradizioni locali comprovati da testimonianze, prove documentali, bibliografia;
- d) La preparazione, con ingredienti genuini e di qualità, secondo gli usi e le tradizioni locali e in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, in caso di prodotti alimentari.

Nel corso della istruttoria la domanda di iscrizione può essere approvata, rigettata o soggetta a richieste di integrazione. Gli esiti saranno comunicati all'amministrazione richiedente esclusivamente tramite PEC.

Provvedimento di Iscrizione:

L'iscrizione nel Registro regionale è ufficializzata mediante un provvedimento specifico del dirigente della UOD 500720 "Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del prodotto agricolo" della Direzione Generale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al termine dell'istruttoria.

Aggiornamento del Registro Regionale:

Il Registro regionale viene aggiornato ogni anno con le nuove domande di iscrizione pervenute entro il 31 marzo di ogni anno. Per le De.Co. già registrate il Registro dei produttori viene aggiornato, annualmente a cura dei Comuni interessati, che dopo aver verificato la persistenza della presenza sul territorio delle produzioni a marchio De.Co. di propria competenza, aggiornano direttamente i dati dei produttori attivi avendone verificato la correttezza di questi ultimi nel rispetto dell'utilizzo del Logo della De.Co..

2. Logo e suo utilizzo

In conseguenza della iscrizione di una De.Co. nel Registro regionale il Comune e i produttori iscritti per la specifica De.Co. sono automaticamente autorizzati all'utilizzo del Logo regionale nelle modalità consentite ai sensi del Regolamento regionale.

I soggetti iscritti nel Registro regionale possono utilizzare, gratuitamente, il logo nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) il logo può essere riprodotto nelle quantità e dimensioni necessarie per l'esercizio dell'attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;
- b) il logo deve essere sistemato in modo chiaro e visibile e non può essere utilizzato con altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo del Registro regionale;
- c) in nessun caso l'apposizione del logo deve indurre confusione nel consumatore e richiamare il prodotto alle denominazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale;
- d) è vietata l'apposizione del logo direttamente sui prodotti o sugli imballi destinati alla vendita ai consumatori finali;
- e) è vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità del prodotto e relativi ad altri sistemi di certificazione della qualità;
- f) è vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo da parte di soggetti non espressamente autorizzati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per l'utilizzo del logo del Registro regionale nella pubblicità di iniziative promozionali. Il logo del Registro regionale è costituito da una rappresentazione grafica e dalla dicitura "De.Co.", contiene il nome del prodotto, così come da iscrizione nel Registro regionale, la denominazione del Comune cui il prodotto è riferito. Gli estremi di iscrizione nel Registro regionale andranno evidenziati nelle locandine di promozione. La forma grafica e le specifiche tecniche del Logo del Registro regionale, così come i caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co., di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale n.7/2021, sono definiti con decreto del dirigente della UOD 500720 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo.

3. Controllo sul corretto uso della De.Co.

Il controllo previsto riguarda le fasi di uso effettivo della De.Co. dopo la sua approvazione. Ai fini del mantenimento della iscrizione al Registro risulta fondamentale il controllo periodico sull'ELENCO di UTILIZZATORI della De.Co. Tale controllo costituisce oltre che verifica nell'uso della De.Co. anche occasione di aggiornamento dell'Elenco stesso.

Al fine di assicurare, nel quinquennio, la verifica della persistenza dei requisiti di iscrizione nel Registro regionale e la regolarità nelle modalità di utilizzo del Logo della totalità dei prodotti e produttori inseriti nel Registro regionale, i Comuni dovranno ogni anno effettuare le verifiche su almeno il 20% dei produttori iscritti; ed inviarne gli esiti alla UOD 500720 "Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del prodotto agricolo".

Controlli:

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione Comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c. la perdita dei requisiti richiesti;
 - d. l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazioni di altri soggetti, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f. frode alimentare.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.
5. La Giunta comunale, a seguito di opportuna istruttoria dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni, con proprio provvedimento sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

La frequenza dei controlli sul territorio di competenza risulta a discrezione dei singoli Comuni. Tuttavia, ai fini del mantenimento dei requisiti di iscrizione al Registro De.Co., risulta necessario che sia realizzato per tutti gli iscritti almeno ogni cinque anni.

La notifica di tale controllo con le variazioni assunte viene comunicata alla UOD 500720 Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del prodotto agricolo che detiene il Registro De.Co. aggiornandolo nel caso. La Regione provvede ad informare preventivamente i Comuni sulla scadenza dell'obbligo di controllo dell'Elenco degli Utilizzatori De.Co.

Alla scadenza prevista, verificato il mancato riscontro dell'avvenuto controllo sulla De.Co., la Regione Campania provvede a sollecitare il Comune che ha ulteriori sei mesi di tempo per l'esecuzione del controllo. Trascorsi i sei mesi di proroga e riscontrando la mancanza reiterata del controllo stesso, la Regione Campania procede d'ufficio alla cancellazione della De.Co. dal relativo registro.

CAPO III - IMPIEGO E USO DEI LOGHI

1. Con Decreto dirigenziale n° 93 del 17 aprile 2025 è stata approvata la struttura del Registro suddiviso nelle diverse sezioni, nonché la modulistica relativa alle modalità di iscrizione ed aggiornamento del Registro Regionale.

Unitamente allo stesso è approvato il LOGO De.Co. Campania come di seguito rappresentanti:



2. Secondo quanto previsto dal Decreto dirigenziale n° 93 del 17 aprile 2025 per quando concerne l'adozione da parte dei singoli comuni del LOGO De.Co., e per lo specifico in quelli ricadenti nella Provincia di Caserta nonché, la fattispecie del presente Regolamento per il Comune di Parete volto all'Istituzione della "De.Co." Denominazione Comunale di Origine, è approvato il LOGO De.Co. per Provincia come di seguito rappresentanti



Particolare rappresentazione De.Co. Caserta con casella per apposizione logo De.Co. Parete

